



COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali – uff. Ambiente

Fra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, d'ora in avanti definita per comodità Amministrazione, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Ing. David Zilioli, con sede in Piazza Prampolini n.1

e

Il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia - codice fiscale 80011830355, con sede legale a Reggio Emilia in via Gualerzi 32, d'ora in poi definito per comodità Consorzio, nella persona del Presidente Lorenzo Catellani nato a il 26/01/1967, residente a in via, C.F., si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Oggetto e durata

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento dei servizi di supporto specialistico nell'attività di gestione degli abbattimenti e delle potature delle alberature private, per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2020.

ART. 2
Prestazioni

Le attività ed i servizi che verranno effettuati dal Consorzio saranno i seguenti:

1. effettuare sopralluoghi atti a verificare la necessità di procedere ad eventuali abbattimenti in proprietà privata a seguito di domande di abbattimento e rilasciare il parere di competenza;
2. effettuare sopralluoghi atti a verificare la necessità di procedere ad eventuali potature in proprietà privata a seguito di domande di potatura e rilasciare il parere di competenza ;
3. effettuare sopralluoghi atti a verificare la corretta esecuzione delle potature;

ART. 3
Tempi e modi

Le attività di cui all'art. 2 dovranno essere espletate su richiesta del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali – uff. Ambiente che dovrà indicare al Consorzio l'area di intervento e l'attività da svolgere. Tali attività dovranno essere effettuate entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione inviando al Servizio i pareri relativi alle richieste di abbattimento e potatura di alberature private.

ART. 4 Compenso

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a corrispondere al Consorzio una somma di € 10.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli art. 1, 3, 4 e 5 del DPR 633/72) per ogni anno di convenzione, da liquidare annualmente *in rate trimestrali (marzo-giugno-settembre-dicembre)* dietro presentazione di regolare nota di pagamento.

ART. 5 Sicurezza e riservatezza

1. Il Consorzio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Consorzio è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Consorzio può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Consorzio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Consorzio potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'incaricato stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'incaricato in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Consorzio non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 6 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali. L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a

Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte alla presente convenzione.

Poiché le attività previste dalla presente convenzione comportano in capo alla ditta il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la ditta aggiudicataria quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza dell'incarico in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività previste dalla presente convenzione comportano il trattamento di dati personali relativi a proprietari, amministratori condominiali, legali rappresentanti, ecc.. Tali dati, di natura personale, i cui interessati sono i cittadini, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle seguenti normative: Legge Regionale 27/2000 e Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali.

Il Consorzio, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione dell'incarico nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Sottoscrivendo la presente convenzione il Responsabile del trattamento dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento n. 679/2016 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso prescritte.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 7

Risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a seguito del conferimento dell'incarico in argomento, anche prima della scadenza con un preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui l'incaricato non ottemperi agli adempimenti previsti dal relativo contratto, su motivata richiesta del Dirigente Comunale competente. L'Amministrazione Comunale si riserva pertanto la facoltà di revocare l'incarico anche in caso di violazione dei Codici di comportamento nazionale e aziendale. L'Amministrazione si riserva inoltre di recedere dal contratto in argomento, anche prima della scadenza, per motivate esigenze organizzative, con preavviso di almeno 30 giorni. Lo stesso termine pari ad almeno 30 giorni dovrà essere rispettato dall'incaricato, nel caso in cui, per giustificato motivo, intenda recedere dal relativo contratto. In quest'ultimo caso spetta all'incaricato il corrispettivo economico per la prestazione già fornita e determinato in relazione al risultato utile derivato.

ART. 8

Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti e che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite alla giurisdizione dell'autorità Giudiziaria Ordinaria. In tal caso è esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 9

Spese

Faranno carico al Consorzio Fitosanitario Provinciale le spese conseguenti alla scritturazione e stipulazione del presente contratto.

p. il Comune di Reggio Emilia
Il DIRIGENTE
Ing. David Zilioli

p. Il Consorzio Fitosanitario Provinciale
Il PRESIDENTE
Lorenzo Catellani
